



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

*Città della Disfida*

II AREA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

SCHEMA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Allegato alla Delibera del Commissario Straordinario n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ maggio 2022.

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'Addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'Addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita dal D.lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, *lett. a)*, della L. n. 296 del 27.12.2006, fatte salve le eccezioni di Legge tempo per tempo vigenti.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimenti, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142, *lett. c)*, punto 2, ultimo periodo, della L. n. 296 del 27.12.2006.
3. Le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono differenziate secondo i criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dall'art. 1, comma 2, *lett. a)*, della Legge n. 234 del 30.12.2021, disponendo l'obbligo per i Comuni di provvedere a modificare le aliquote ai fini di conformarsi alla nuova articolazione che prevede n. 4 scaglioni, anziché n. 5 scaglioni.

## **Articolo 3**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato attraverso apposito "codice tributo" assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **Articolo 4**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Dal 01.01.2022, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 *bis* del D.L. n. 34/2019, il presente Regolamento è inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale – [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), per la pubblicazione entro i termini di legge.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute normative vincolanti statali e per quanto espressamente non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito Internet.